



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.9.2023
COM(2023) 548 final

2023/0333 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti per quanto riguarda la proposta di modifica del mandato del gruppo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nel gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti (WP.30) in riferimento alla prevista adozione di varie modifiche del mandato del gruppo di lavoro.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Il mandato del gruppo di lavoro

Il mandato del gruppo di lavoro ("mandato del WP.30") mira a stabilire gli obiettivi, la portata e il funzionamento del gruppo. È entrato in vigore nell'ottobre 2017¹.

2.2. Il gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti

Il gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti (WP.30) si occupa delle politiche della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE), sotto la supervisione generale del comitato per i trasporti interni (ITC).

Più specificamente, il gruppo avvia e persegue azioni volte all'armonizzazione e alla semplificazione dei regolamenti, delle norme e della documentazione per le procedure di attraversamento delle frontiere nell'ambito del trasporto interno in relazione all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Inoltre il gruppo gestisce e controlla l'attuazione delle convenzioni e degli accordi in materia di agevolazioni doganali e di attraversamento delle frontiere sotto i suoi auspici². Promuove

¹ ECE/TRANS/WP.30/294, paragrafo 10.

²

1. Convenzione sulle facilitazioni doganali a favore del turismo, firmata a New York il 4 giugno 1954.
2. Protocollo aggiuntivo alla convenzione sulle facilitazioni doganali a favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica, firmato a New York il 4 giugno 1954.
3. Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali privati, firmata a New York il 4 giugno 1954.
4. Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR), del 15 gennaio 1959.
5. Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR), del 14 novembre 1975.
6. Convenzione doganale relativa alla temporanea importazione per uso privato di aerei e delle imbarcazioni da diporto, del 18 maggio 1956.
7. Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali commerciali, firmata a New York il 18 maggio 1956.
8. Convenzione internazionale volta a facilitare l'attraversamento delle frontiere per i passeggeri e i bagagli trasportati per ferrovia, del 10 gennaio 1952.
9. Convenzione internazionale volta a facilitare l'attraversamento delle frontiere per le merci trasportate per ferrovia, del 10 gennaio 1952.
10. Convenzione doganale relativa ai pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei carri "Europ", del 15 gennaio 1958.
11. Convenzione doganale concernente le casse mobili, del 18 maggio 1956.
12. Convenzione doganale concernente i contenitori, del 2 dicembre 1972.
13. Convenzione europea relativa al regime doganale delle palette utilizzate per trasporti internazionali, del 9 dicembre 1960.
14. Convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, del 21 ottobre 1982.
15. Convenzione sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale, del 21 gennaio 1994.

altresì l'eventuale estensione di tali strumenti giuridici ad altre regioni e incoraggia l'adesione di nuovi paesi. Infine collabora con i comitati amministrativi per la convenzione TIR (AC.2), la convenzione sull'armonizzazione (AC.3) e la convenzione sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale (AC.4).

I partecipanti al gruppo di lavoro sono i paesi membri dell'ECE e i paesi terzi dell'ECE che sono parti contraenti dello strumento giuridico sotto gli auspici del WP.30. Ciascun partecipante dispone di un voto e le decisioni riguardanti uno strumento giuridico in vigore sono prese solo in presenza di almeno un terzo delle parti contraenti. Le decisioni sono di norma adottate per consenso. In mancanza di consenso, le decisioni sono prese a maggioranza dei partecipanti presenti e votanti.

L'Unione ha competenza esclusiva nel settore doganale. Tuttavia l'Unione, in quanto unione doganale ed economica, non ha diritto di voto in aggiunta ai voti dei suoi Stati membri. Tutti gli Stati membri sono parti con diritto di voto.

2.3. Il previsto atto del gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti

Nell'ottobre 2023, nel corso della sua 164^a sessione o di una successiva, il gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti adotterà diverse modifiche relative al suo mandato ("mandato del WP.30").

Lo scopo del nuovo mandato del WP.30 è allinearne la formulazione al nuovo mandato del comitato per i trasporti interni (ITC)³, che è stato approvato dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC)⁴.

Il mandato del WP.30 sarà applicabile dal momento della sua adozione da parte del WP.30.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Sebbene la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sia un'organizzazione regionale delle Nazioni Unite, alcune delle sue attività hanno rilevanza mondiale.

Il 21 febbraio 2017 l'ITC ha adottato una risoluzione ministeriale, firmata dalla commissaria Violeta Bulc, sull'ingresso in una nuova era del trasporto e della mobilità interni sostenibili, che sottolinea il ruolo del comitato quale piattaforma generale, a livello globale e regionale, per l'esame di tutti gli aspetti dello sviluppo e della cooperazione nel settore dei trasporti interni. In particolare i ministri hanno invitato l'ITC e i suoi organi sussidiari ad adoperarsi per migliorare la connettività regionale e intercontinentale, prestando particolare attenzione ai progetti di collegamento euroasiatico, nonché a partecipare all'iniziativa "One Belt" e "One Road" attraverso il coordinamento delle politiche e la facilitazione di trasporti senza soluzione di continuità.

Per rispecchiare il ruolo globale dell'ITC e del suo organo sussidiario, il mandato e il regolamento interno dell'ITC sono stati modificati al fine di adottare il cosiddetto approccio ibrido per l'adesione, il che significa che gli Stati non membri dell'ECE, compresi gli Stati non

16. Convenzione relativa alle procedure di transito doganale internazionale per il trasporto di merci per ferrovia sotto copertura delle note di spedizione SMGS, adottata a Ginevra il 9 febbraio 2006.

17. Convenzione sulla semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale, del 19 febbraio 2019.

³ E/2022/L4 – ECE/TRANS/316).

⁴ E/RES/2022/2.

membri delle Nazioni Unite, possono partecipare in qualità di membri a pieno titolo ai dibattiti delle sessioni dell'ITC che trattano degli strumenti giuridici di cui sono parti contraenti, mentre partecipano agli altri dibattiti in veste puramente consultiva.

Di conseguenza il WP.30, in quanto organo sussidiario dell'ITC, ha elaborato modifiche del proprio mandato.

L'Unione sostiene la proposta di modifica.

In particolare l'Unione concorda con la trasformazione della denominazione del gruppo di lavoro in "Forum globale sulle questioni doganali relative ai trasporti, compresa l'agevolazione dell'attraversamento delle frontiere". Questa nuova denominazione riconoscerà la portata globale dei lavori del gruppo sulle questioni doganali e ne evidenzierà il ruolo ai fini dell'agevolazione dell'attraversamento delle frontiere.

L'Unione accetta inoltre l'inclusione del riferimento al comitato per i trasporti interni nel nuovo mandato, che consentirà la partecipazione degli Stati non membri delle Nazioni Unite al futuro forum globale. Questo nuovo riferimento sostituirà il riferimento al mandato della Commissione economica per l'Europa (ECE), che consentiva la partecipazione alle riunioni soltanto agli Stati membri delle Nazioni Unite, ai membri dell'ECE o alle parti contraenti di una convenzione sotto gli auspici del gruppo di lavoro.

Infine l'Unione sostiene diverse proposte di modifica redazionale volte a chiarire il ruolo, i compiti e le relazioni del futuro forum globale con altre organizzazioni intergovernative e non governative.

Il progetto di atto, comprese le modifiche proposte, è accluso all'allegato della proposta di decisione del Consiglio.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁵.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti è un organo creato dal comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa, istituito in conformità di una decisione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite⁶.

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

⁶ Relazione ufficiale dell'ITC E/ECE/59 del 18 febbraio 1948.

L'atto che il gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare in materia di dogane, trasporti e agevolazioni dell'attraversamento delle frontiere. Ciò è dovuto al fatto che gli Stati membri dell'UE, e talvolta l'Unione europea, sono parti contraenti della maggior parte delle convenzioni delle Nazioni Unite sotto gli auspici del WP.30.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti per quanto riguarda la proposta di modifica del mandato del gruppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il mandato del gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti (il "mandato del WP.30") è entrato in vigore nell'ottobre 2017.
- (2) Conformemente al proprio regolamento interno, il gruppo di lavoro può adottare, per consenso o mediante votazione, una decisione sul suo mandato o sulle convenzioni sotto i suoi auspici.
- (3) Il gruppo di lavoro, nel corso della sua 164a sessione, che si terrà nell'ottobre 2023, o in una sessione successiva, adotterà modifiche del proprio mandato.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di lavoro, poiché il nuovo mandato del gruppo sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in materia di dogane, trasporti e agevolazioni dell'attraversamento delle frontiere.
- (5) È necessario trasformare la denominazione del gruppo di lavoro per riconoscerne il ruolo a livello mondiale e consentire a uno Stato non membro delle Nazioni Unite di partecipare alle riunioni future.
- (6) È utile chiarire i compiti, il ruolo e le relazioni del gruppo di lavoro con le organizzazioni intergovernative e non governative.
- (7) La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di lavoro dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di modifiche accluso alla presente decisione. Ciò lascia impregiudicata la possibilità di modifiche minori non sostanziali del progetto, che possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione in sede di gruppo di lavoro senza un'ulteriore decisione del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 164a sessione o in una delle sessioni successive del gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti in merito al suo nuovo mandato si basa sul progetto di modifiche accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La posizione di cui all'articolo 1 è espressa dalla Commissione. Gli Stati membri dell'Unione esprimono la posizione dell'Unione quando viene espresso un voto formale in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 3

Modifiche tecniche minori alla posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente